AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento

Il sottoscritto SIMONE ALIPRANDI, nato a [OMISSIS], residente in [OMISSIS], Cod.Fisc. [OMISSIS], il quale ai fini del presente procedimento dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito: STUDIO LEGALE ALIPRANDI – VIA LEGNANO 5 – 26900 LODI – PEC [OMISSIS]

espone quanto segue.

Sono un avvocato regolarmente iscritto all'albo (Albo Avvocati di Lodi) e mi trovo spesso a fare interventi di hacking civico che da un lato disturbano l'operato delle autorità pubbliche che operano in modo opaco e antietico, dall'altro sollevano interessanti questioni di diritto che necessitano approfondimenti (tra queste anche alcune relative al rispetto del GDPR e in generale della normativa sulla data protection).

Nel caso specifico il responsabile della (presunta) violazione è:

C.D.S. sas
Via Gen. F.sco Pignatelli 49/55 – 80141 Napoli (NA)
P.I. 07871851213 PEC: [OMISSIS]

PREMESSE

Prima di entrare nella narrativa dei fatti, mi sia permesso precisare che il sottoscritto è ben consapevole di aver presentato a Codesta illustrissima Autorità numerosissimi reclami, tuttavia si fa presente che nessuno di questi numerosi reclami si fonda su allucinazioni o invenzioni del sottoscritto. Un cittadino che spende il proprio tempo e le proprie risorse per rilevare e segnalare violazioni delle norme sul trattamento dei dati personali dovrebbe essere premiato e incentivato invece di essere penalizzato dall'autorità preposta a questo controllo. D'altronde se l'azione di Codesta efficientissima Autorità fosse più incisiva forse aumenterebbe l'effetto deterrente delle aziende che fanno telemarketing ed email marketing e molti di questi reclami non sarebbero nemmeno necessari.

Tanto meno è accettabile che un cittadino che svolge questo prezioso lavoro di segnalazione degli illeciti sia accusato di compiere "un abuso del diritto" per il semplice fatto che i reclami in questione sono inutilmente ripetitivi e pretestuosi, senza però fornire una prova di questa pretestuosità. Si ricordi infatti che avvisare le aziende reclamate che, in caso di atteggiamento poco collaborativo e di comportamenti non conformi alle norme del GDPR, saranno passibili anche di azione civile ex art. 82 GDPR rientra pienamente nei diritti dell'interessato ed è prassi comune della professione forense che svolgo da più di 20 anni. Il sottoscritto coglie l'occasione anche per far presente che, se i reclami presentati sono tutti molto simili nella struttura e nell'impostazione, dipende non da una questione di pigrizia e poca fantasia, ma semplicemente dal fatto che Codesta preclara Autorità ha messo a disposizione sul sito ufficiale un modello di reclamo invitando i cittadini a utilizzare quello. Tra l'altro

trattandosi di atti amministrativi non si capisce perché dovrebbero essere molto diversi tra loro quando le violazioni rilevate sono più o meno sempre le stesse.

Il sottoscritto intende anche far presente che ogni forma di violazione delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti interni di Codesta rispettabilissima Autorità (in particolare il mancato rispetto i termini di 3 mesi e di 9 mesi dall'invio del reclamo ex art. 143 Codice Privacy) saranno oggetto di tempestivo ricorso di fronte all'autorità giudiziaria competente. Qualora vi sia un problema di carenza di risorse che non permette la trattazione tempestiva dei reclami nel rispetto dei termini di legge, sarebbe cosa più opportuna farlo presente agli organi di Governo e al Legislatore invece che sfruttarlo come (assurdo) motivo di archiviazione. Il sottoscritto infine avvisa che, in caso di comportamenti omissivi gravi da parte dei funzionari di Codesta impeccabile Autorità (come ad esempio la mancata protocollazione di reclami e di comunicazioni ufficiali relative ai procedimenti aperti), valuterà anche la possibilità di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio e per reati connessi.

A sostegno di quanto scritto si ricorda ai funzionari di Codesta onorabilissima Autorità quanto scritto di recente dall'Avvocato Generale Rimvydas Norkus nella Opinion del 16 aprile 2026 nell'ambito della Causa C-205/25 (Joachim Lindenberg contro Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) di fronte alla CGUE:

> *"la presentazione di un reclamo non conferisce all'autorità di controllo una mera facoltà generale di esame, ma le impone l'obbligo concreto di istruire il fascicolo in modo completo, diligente e imparziale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, ogni autorità di controllo è tenuta a trattare i reclami presentati nel suo territorio, a esaminarne la natura nella misura necessaria e a trattarli con la dovuta diligenza. Ne consegue che un'autorità di controllo non può astenersi dal trattare un reclamo per motivi attinenti unicamente all'economia amministrativa o a considerazioni di opportunità."*

Fatte queste precisazioni (precisazioni che il sottoscritto avrebbe volentieri evitato ma che si sono rese necessarie alla luce delle recenti comunicazioni ricevute da Codesta pregiatissima Autorità), possiamo passare alla narrativa dei fatti su cui si fonda questo reclamo ex art. 77.

FATTO E DIRITTO

Innanzitutto è fondamentale far presente che la reclamata C.D.S. è stata oggetto di un altro mio precedente reclamo ex art. 77 di cui sicuramente Codesta Autorità avrà già contezza. Il reclamo è stato da me inviato in data 09/02/2024, è stato istruito e trattato (per così dire) nel fascicolo n. 381666 ed è stato oggetto di archiviazione da parte del Dipartimento Reti Telematiche e Marketing (dott. Filippi) con provvedimento dello scorso 10 luglio 2026 (prot. U.0107015.10/07/2026). Tale provvedimento, A MIO MODESTO AVVISO, oltre a essere del tutto irrituale e contrario alle norme sul procedimento amministrativo, ha addotto argomentazioni giuridicamente fragili e del tutto insensate (come buona parte dei provvedimenti di archiviazione che ho ricevuto da Codesta attentissima Autorità), motivo per cui ho già proceduto ad impugnazione presso il Tribunale di Lodi. Ad ogni modo nel procedimento n. 381666 Codesta Autorità aveva accertato che comunque, a fronte del mio reclamo, la reclamata C.D.S. aveva interrotto il trattamento illecito da me lamentato e cancellato ogni mio dato. Scrive infatti il dott. Filippi: "Non risulta infatti in atti che siano pervenute al Suo indirizzo altre comunicazioni da parte del soggetto indicato, pertanto la condotta deve considerarsi interrotta già all'epoca della presentazione del reclamo."

Non solo. In occasione del primo reclamo avevo già sottolineato che il mio indirizzo era stato "accorpato" a quello di numerosi altri colleghi avvocati lombardi; l'email inviata da C.D.S. infatti

riportava come destinataria una mailing list denominata "NEWSAVV.LOMBARDIA11 (at) mestieriedivise.it" a conferma del fatto che la reclamata aveva acquisito i dati personali di numerosi avvocati e stava procedendo a un invio massivo di materiale promozionale non richiesto e non gradito. A ulteriore conferma, avevo segnalato che anche un altro collega di studio aveva ricevuto identiche comunicazioni dalla reclamata; successivamente quel collega aveva presentato autonomo reclamo ex art. 77. Queste mie doglianze erano state del tutto ignorate da Codesta Autorità, legittimando tacitamente l'attività di spam di C.D.S. in piena violazione delle norme vigenti e della giurisprudenza stessa dell'autorità.

Non a caso, nelle scorse settimane, la reclamata ha tranquillamente ripreso a inviarmi email commerciali e promozionali dei suoi prodotti sullo stesso indirizzo utilizzato in precedenza sempre con le stesse modalità e probabilmente ancora più serenamente. D'altronde, l'aveva appena "passata liscia" con l'autorità nazionale preposta a quel tipo di controlli; perché preoccuparsi troppo delle norme sul trattamento dati personali?!

In allegato al presente documento (ALLEGATI 1 e 2) si trovano infatti due nuove email da me ricevute in data 23 settembre 2026 e in data 15 ottobre 2026; questa volta il destinatario "massivo" è denominato "forolodi (at) mestieriedivise.it" e anche questa volta altri colleghi di studio mi hanno confermato di aver ricevuto identiche comunicazioni. Dunque deduco che tale lista di distribuzione contenga tutti gli indirizzi dell'Albo Avvocati di Lodi.

Non ho proceduto ad un accesso ex art. 15 GDPR perché ritengo la situazione già abbastanza chiara e già avevo fatto presente in occasione del primo reclamo l'assenza di qualsivoglia consenso da parte mia a questo tipo di comunicazioni. Credo quindi che un accesso ex art. 15 possa solo comportare un'inutile perdita di tempo di altri 30 giorni; sarebbe un vero peccato, dato che – ne sono sicuro – i funzionari di Codesta Autorità non vedono l'ora di occuparsi nuovamente di un mio reclamo.

Le norme a mio avviso violate sono l'Art. 5 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 6 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 13 Regolamento (Ue) 2016/679, l'Art. 15 Regolamento (Ue) 2016/679 e l'Art. 130 D.Lgs. 196/2003.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto:

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti della reclamata ogni opportuno provvedimento e, in particolare:

a) rivolgere a questa o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia;

b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto;

c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

CHIEDE ALTRESÌ

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, ricevuto e protocollato il reclamo che precede, assicurino il rispetto dei termini di cui all'art. 143 D.Lgs. 196/2003 e dei termini di cui ai Regolamenti 1/2019 e 2/2019 di Codesta Autorità, ricordando che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18583) ha qualificato tali ***termini come PERENTORI****;*

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti, informino il sottoscritto sullo stato del procedimento ***entro tre mesi*** *dalla data di presentazione del reclamo;*

che gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, nella stesura dell'eventuale provvedimento a conclusione del presente procedimento di reclamo, si astengano da valutazioni in merito ai danni subiti dal sottoscritto, dal momento che la valutazione del danno non è competenza di Codesta Autorità bensì del giudice ordinario.

Elenco dei documenti allegati:

1) *Allegato 1: email spam ricevuta da C.D.S. in data 23/09/2026*

2) *Allegato 2: email spam ricevuta da C.D.S. in data 15/10/2026*

Lodi, 20 ottobre 2026

Firma

Avv. Simone Aliprandi